

Comune di Città Sant'Angelo
(Provincia di Pescara)

Verbale n. 9 del 24 aprile 2026

OGGETTO: Comunicazione relativa alla trasmissione atti e documenti all'organo di revisione. Prospetto spese di rappresentanza. Integrazione alla relazione del revisore al rendiconto 2025 nella sezione 10. Rilievi, considerazioni e proposte, sub lettera a).

Il sottoscritto dott. Basilio Ruscetta, Revisore unico dei Conti dell'ente, nominato per il triennio 2025/2028 giusta delibera consiliare n. 26 del 29.7.2025 immediatamente esecutiva, nell'esercizio delle funzioni di collaborazione, controllo e indirizzo;

con riferimento alla richiesta di sottoscrizione del prospetto delle spese di rappresentanza sostenute dall'ente nel corso del 2025 rappresenta ai sigg. Consiglieri quanto segue.

In sede di rendiconto, occorre redigere un elenco delle spese di rappresentanza sostenute nell'esercizio precedente dagli organi di governo degli enti locali. L'obbligo deriva dall'art. 16, comma 26, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. Tale elenco costituisce un allegato obbligatorio al rendiconto, ex art. 227 del Tuel D. Lgs. 267/2000.

L'elenco delle spese di rappresentanza sostenute nell'esercizio precedente è:

- redatto sulla base dello schema tipo di prospetto approvato con il D.M. 23 gennaio 2012 Pubblicato nella Gazz. Uff. 3 febbraio 2012, n. 28.
- sottoscritto dal Segretario, dal Responsabile del servizio finanziario e dall'Organo di revisione dell'Ente (art. 3, D.M. 23 gennaio 2012).

Successivamente all'approvazione del rendiconto e, precisamente, entro dieci giorni dall'approvazione del rendiconto, l'elenco delle spese di rappresentanza è:

- inviato alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti;
- pubblicato sul sito web dell'Ente.

Si evidenzia che tale atto risulta trasmesso solo in data 2 aprile 2026, ovvero DOPO il rilascio del parere sul rendiconto 2025, avvenuto il 1° aprile.

Inoltre, è stato richiesto un parere sulla proposta di regolamento consiliare, il che presuppone l'assenza dello stesso, peraltro specificamente richiesta dalla Corte dei conti all'esito dell'esame/controllo del questionario sul rendiconto 2024.

Tra i compiti dell'organo di revisione non appare esplicitato l'intervento in merito all'adozione del regolamento sulle spese di rappresentanza.

Verbale 9/2026. Comunicazione relativa alla trasmissione atti e documenti all'organo di revisione. Prospetto spese di rappresentanza. Integrazione alla relazione del revisore al rendiconto 2025 nella sezione 10. Rilievi, considerazioni e proposte, sub lettera a).

Tuttavia, ai sensi dell'art. 239 Tuel comma 1 lett. c), compete a quest'ultimo **la vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale, all'amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali ed alla tenuta della contabilità; l'organo di revisione svolge tali funzioni anche con tecniche motivate di campionamento;**

Deve quindi essere aggiunto nello specifico paragrafo - Sezione 10. Rilievi, considerazioni e proposte, sub lettera a) - quanto segue.

“Dal prospetto delle spese di rappresentanza pervenuto solo in data 2 aprile 2026 nulla si può rilevare in maniera esaustiva ed analitica, né per le finalità né per l'oggetto, e quindi nulla può il revisore esprimere in merito.

In verbale n. 5/2025 si era evidenziata la necessità di corredare gli atti, oltre che dai prescritti pareri in forma sintetica, anche da specifiche relazioni, finanziarie e/o tecniche, illustrative, redatte a cura del Responsabile finanziario per le sue prerogative di cui all'art. 153 del Tuel, oltre che da parte del Responsabile tecnico o di altra natura ove gli interventi implicino valutazioni di carattere tecnico, soprattutto in merito ai cronoprogrammi previsti, allo stato di avanzamento ed alle fonti di finanziamento reperite e da utilizzare, al fine di rendere facilmente comprensibile e verificabile da qualsiasi portatore d'interesse l'intero iter procedimentale dal punto di vista formale e sostanziale.


La sottoscrizione del prospetto, che avviene in data odierna, deve quindi considerarsi solo come semplice presa d'atto ex post, senza nessun avallo e/o certificazione della correttezza e/o regolarità ratificatoria delle spese sostenute che, soprattutto vista l'assenza del previsto Regolamento ancora in itinere, devono essere considerate per l'anno 2025 astrattamente imputabili a chi ha materialmente ordinato, autorizzato o non impedito le spese in assenza di regolamento e di effettivo controllo, preventivo e successivo, sulle stesse.”

* * *

Senza nessuna pretesa di influenzare la procedura valutativa di adozione di regolamento, una sommaria analisi dello stesso, nello specifico degli artt. 3 e 4, si rilevano ampi margini di discrezionalità, e quindi di possibili contestazione, che cozzano con le corrette indicazioni riportate nella corpo della proposta in merito ai principi elaborati dalla giurisprudenza contabile, come enumerati nei punti da 1 a 7 e con i principi generali di finanza pubblica.

Chieti, 24 aprile 2026

Il Revisore



(Basilio Ruscetta)

Verbale 9/2026. Comunicazione relativa alla trasmissione atti e documenti all'organo di revisione. Prospetto spese di rappresentanza. Integrazione alla relazione del revisore al rendiconto 2025 nella sezione 10. Rilievi, considerazioni e proposte, sub lettera a).

Verbale 9/2026. Comunicazione relativa alla trasmissione atti e documenti all'organo di revisione. Prospetto spese di rappresentanza. Integrazione alla relazione del revisore al rendiconto 2025 nella sezione 10. Rilievi, considerazioni e proposte, sub lettera a).